

## MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

**[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]**

Spett.le

### **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Divisione III

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

Tel 06/57228208

Fax 06/57228214

Alla cortese attenzione del dott. Antonio Strambaci

*[Luogo, data, numero della fideiussione]*

Rif.: Provvedimento di Ammissione all'agevolazione di cui al Fondo Kyoto n. \_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

- che con legge 1° giugno 2002, n. 120 è stato ratificato il Protocollo di Kyoto 1 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- che con legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi da 1110 a 1115, è stato istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "**CDP**") un apposito Fondo rotativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito "**Ministero**") per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (di seguito "**Fondo Kyoto**");
- che in data 25 novembre 2008 è stato emanato dal Ministero, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, il "**MiSE**"), il Decreto Ministeriale recante "Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto" (di seguito "**DM**");

- che in data 1° marzo 2012 è stata emanata dal Ministero, di concerto con il MiSE e d'intesa con CDP, la Circolare recante l'ulteriore disciplina di dettaglio del menzionato DM (di seguito "**Circolare**");
- che in data 15 novembre 2011 il Ministero e CDP hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "**Convenzione Ministero**") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il Ministero ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza (il "**Mandato Ministero**") per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all'Articolo 3 della Convenzione Ministero, ivi inclusa la sottoscrizione (in nome e per conto del Ministero) dei contratti di finanziamento relativi al Fondo Kyoto con i relativi beneficiari;
- che in data \_\_\_\_\_ la scrivente Banca (come di seguito definita), ha aderito alla convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana in data 22 dicembre 2011 (di seguito, la "**Convenzione**");
- che la scrivente Banca (come di seguito definita), ai sensi del Capitolo 5 della Circolare, si è impegnata nei confronti del Ministero a rilasciare la presente Fideiussione (come di seguito definita);
- che in data \_\_\_\_\_, a norma dell'articolo 17 del DM, il Ministero/Regione ha emanato il provvedimento n \_\_\_\_\_ di ammissione all'agevolazione a valere sul Fondo Kyoto (di seguito, il "**Provvedimento di Ammissione**") a favore di \_\_\_\_\_ (nome, cognome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ - C.F./P. IVA \_\_\_\_\_ (di seguito, il "**Beneficiario**"), [con sede legale/residente] in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, [ legalmente rappresentato da.....], con riferimento al progetto ".....";
- che, a seguito dell'emissione del Provvedimento di Ammissione, in data \_\_\_\_\_ CDP, in nome e per conto del Ministero in forza del Mandato Ministero, da un lato, e il Beneficiario, dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**") ai sensi del quale il Ministero si è impegnato a concedere al Beneficiario un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_,00) (di seguito, il "**Finanziamento**"). Il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse annuo pari allo 0,50% così come determinato dal Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009. Il Beneficiario dovrà rimborsare il Finanziamento in rate semestrali. Ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'ultima rata semestrale dovrà essere corrisposta alla data che cade alla scadenza del [terzo, quarto, quinto o sesto anno successivo al 1 gennaio ovvero al 1 luglio successivo alla data di erogazione del saldo secondo quanto indicato dal Beneficiario nella richiesta di erogazione del saldo] (di seguito, la "**Data di Scadenza del Finanziamento**");
- che ai sensi del Capitolo 6 della Circolare, il Beneficiario è tenuto a presentare una fideiussione bancaria, in favore del Ministero, a garanzia delle obbligazioni del Beneficiario derivanti dal Contratto di Finanziamento, per un importo pari al [30%]/[35% **da inserire qualora il beneficiario sia un**

**condominio (o una comunione), se del caso]** dell'importo in linea capitale del Finanziamento di cui al precedente punto;

- che l'importo massimo erogabile al Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari ad € \_\_\_\_\_(Euro \_\_\_\_\_).

### TUTTO CIÓ PREMESSO

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia nr. \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, in seguito denominata "**Banca**", a mezzo del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito dei poteri di firma come da allegato al presente atto

**dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di costituirsi fideiussore** del Beneficiario nei confronti del Ministero (di seguito, il "**Creditore Garantito**"), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**") nei confronti del Creditore Garantito e fino ad un importo massimo garantito pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro .....), pari al [30%]/[35% **da inserire qualora il beneficiario sia un condominio, se del caso**] dell'importo in linea capitale del Finanziamento (di seguito, l'"**Importo Massimo Garantito**")

**dichiara altresì che la presente fideiussione (di seguito, la "Fideiussione") è regolata dalle seguenti condizioni.**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Fideiussione.

#### **Art. 2 (Oggetto della Fideiussione)**

1. Con la presente Fideiussione, la Banca si obbliga a corrispondere al Creditore Garantito, a semplice prima richiesta scritta di quest'ultimo o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero) entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale richiesta, ogni importo dovuto dal Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito, senza opporre alcuna eccezione (*solve et repete*), anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Beneficiario, nonché nel caso in cui il Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria.

2. Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 4, comma 2, resta inteso che, qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola rata non sia pervenuta alla Banca:

- (i) richiesta di escussione nelle forme previste al successivo art. 5; e/o
- (ii) una comunicazione da parte del Creditore Garantito attestante il mancato o incompleto pagamento, da parte del Beneficiario, della relativa rata di rimborso del Finanziamento,

l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà automaticamente in proporzione degli importi in linea capitale del Finanziamento di volta in volta rimborsati dal Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che l'Importo Massimo Garantito sia sempre pari al [30%]/[35% **da inserire qualora il beneficiario sia un condominio, se del caso**] dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato. Resta inteso che (i) le previsioni di cui al presente Articolo 2, paragrafo 2, sono senza pregiudizio della facoltà della Banca di operare i necessari accantonamenti a fronte dell'Importo Massimo Garantito in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) nel caso in cui successivamente all'invio della comunicazione di cui al precedente punto (ii), la relativa rata sia stata pagata da parte del Beneficiario, il Creditore Garantito ne darà tempestiva comunicazione alla Banca.

### **Art. 3 Rinuncia alle eccezioni**

1. La Banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Beneficiario e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

### **Art. 4 Efficacia della Fideiussione**

1. Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo comma, la presente Fideiussione rimarrà in vigore fino alla data che cade sette mesi dopo la Data di Scadenza del Finanziamento (di seguito, la "**Data di Rilascio**"). Qualora entro la Data di Rilascio non sia stata inviata dal Creditore Garantito alla Banca, con le modalità di seguito indicate, una richiesta di escussione della presente Fideiussione, quest'ultima si intenderà automaticamente estinta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia a prescindere dalla restituzione fisica del presente documento alla Banca.

2. In relazione ai soli Beneficiari cui sia applicabile la Legge Fallimentare (come di seguito definita) e/o, in ogni caso, che possano essere soggetti ad una qualsiasi procedura concorsuale, nel caso in cui entro la Data di Rilascio sia intervenuta una sentenza che abbia dichiarato l'apertura di una procedura concorsuale in relazione al Beneficiario diversa dal concordato preventivo, la Fideiussione rimarrà in vigore a garanzia del rimborso, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, delle somme incassate dal Creditore Garantito in adempimento delle Obbligazioni Garantite, che siano state restituite a seguito di revoca ai sensi dell'art. 67, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero di declaratoria di inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 della Legge Fallimentare, dichiarata con sentenza esecutiva, anche provvisoriamente, in virtù della quale il Creditore Garantito sia tenuto a restituire un pagamento ricevuto in relazione alle Obbligazioni

Garantite. L'avvenuta dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale di cui al presente comma deve essere comunicata dal Creditore Garantito alla Banca, nelle forme di cui al successivo art. 5 entro la Data di Rilascio, a pena di estinzione della presente Fideiussione.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, la garanzia si intenderà comunque decaduta e priva di efficacia qualora nei termini di prescrizione o decadenza previsti dalla Legge Fallimentare non sia stata avviata nei confronti del Creditore Garantito, con notifica dell'atto di citazione, un'azione revocatoria ai sensi dei richiamati articoli 67 della Legge Fallimentare e/o un'azione volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia ai sensi 65 della Legge Fallimentare, avente ad oggetto i pagamenti percepiti in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

#### **Art. 5 Escussione della Fideiussione**

1. Ai sensi della presente Fideiussione, la Banca si impegna a corrispondere al Creditore Garantito ogni importo dovuto dal Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite entro il limite dell'Importo Massimo Garantito entro 15 giorni dal ricevimento di una semplice prima richiesta scritta da parte del Creditore Garantito o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero) attestante il mancato integrale e/o puntuale adempimento da parte del Beneficiario ad una qualsiasi delle Obbligazioni Garantite a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento ai sensi della normativa regolante il Fondo Kyoto ed in particolare di cui all'Articolo 21 del DM e/o della decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo Contratto di Finanziamento.

2. Tale richiesta dovrà pervenire entro il termine di validità della Fideiussione determinato così come previsto al precedente articolo 4, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

[•].

#### **Art. 6 Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Fideiussione è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Data di rilascio \_\_\_\_\_

*[La Banca]*

(firma e timbro)

**Allegato:**

1) dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi del DPR 445/2000, dal soggetto firmatario della presente Fideiussione in nome e per conto della Banca, attestante l'identità, la qualifica ed i poteri allo stesso conferiti.